



FONDAZIONE UNIVERMANTOVA



FONDAZIONE UNIVERMANTOVA

**Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Universitario
agli studenti iscritti presso la Scuole Superiore per Mediatori Linguistici Gonzaga**

anno accademico 2016/2017

pubblicato il 16/09/2016

INDICE

PREMESSA

1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE

- Requisiti di merito
- Requisiti di reddito e condizione economica

4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

7. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

10. TRASFERIMENTI

11. DECADENZA DAL MANTENIMENTO DEI BENEFICI

12. CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

ALLEGATI

- A. Documenti
- B. Nucleo familiare
- C. Informativa art. 13 Legge n. 196/2003

PREMESSA

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dal D.Lgs 68/2012, dalla legge della Regione Lombardia n. 33 del 13/12/2004, e dalla DGR n. X/5312 del 20/06/2016 riguardante le modalità operative ed il finanziamento minimo per l'assegnazione dei benefici a concorso, garantito per l'a.a. 2016/17.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio, si rivolge agli studenti iscritti al Corso di studi in Mediazione Linguistica per Traduttori nell'a.a. 2016/17 in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

Il beneficio della Borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di laurea di primo livello, con la seguente durata:

A) Studenti a tempo pieno

- a. per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**;
- b. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del Corso di studi frequentato;

B) Studenti impegnati a tempo parziale (art. 2- 2 DPCM 9/4/01)

- a. per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di tredici semestri, a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**;
- b. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri fuori corso.

Glossario

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%; condizione prevista per lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2017 o l'iscritto al 1° anno fuori corso;

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2016/17) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2016/17, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.).

CFU: Crediti Formativi Universitari.

N.B: La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Compatibilmente con le domande che perverranno, lo status dei richiedenti, e quindi il fabbisogno che si dichiarerà a Regione Lombardia, sarà messo a disposizione il seguente numero di borse di studio, che è puramente indicativo:

- n. 2 borse di studio per studenti immatricolati per l'a.a. 2016/2017;
- n. 2 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;

Le borse di studio saranno assegnate compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia. Il numero complessivo di Borse di Studio potrà essere elevato in base agli

stanziamenti aggiuntivi che potrebbero essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia. In tal caso i nuovi benefici saranno attribuiti agli studenti idonei non beneficiari utilmente collocati in graduatoria e sarà cura del DSU della SSML Gonzaga darne notizia via e-mail ai richiedenti e indicativamente non prima di febbraio 2018.

Gli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, avranno diritto all'assegnazione della Borsa anche oltre il numero sopra indicato.

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. I destinatari dei benefici per il diritto allo studio sono tutti gli studenti della Scuola di Mediazione Linguistica Gonzaga che sono in possesso dei requisiti di reddito e di merito descritti al punto 3 del presente bando e che per l'a.a. 2016-2017 si iscrivono o intendono iscriversi per la prima volta al Corso di Studi in Mediazione Linguistica per Traduttori (Classe delle Lauree L-12):

REGOLARITÀ DELL'ISCRIZIONE O DELL'IMMATRICOLAZIONE

Per partecipare al Concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere al Corso di Studi in Mediazione Linguistica per Traduttori per l'anno accademico 2016/17, alle seguenti condizioni:

- a. studenti in corso: per la prima volta ad un regolare anno di corso della laurea triennale (primo anno o ad uno dei due anni successivi al primo);
- b. studenti fuori corso: per la prima volta al primo anno fuori corso terminato il corso regolare di laurea triennale.

L'iscrizione regolare all'anno accademico non sarà verificata al momento di presentazione della domanda: è quindi possibile presentare domanda prima dell'iscrizione alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Gonzaga.

Ai fini della graduatoria provvisoria, gli studenti che non risultassero iscritti entro il 3 ottobre 2016 non verranno considerati idonei all'ottenimento dei benefici e potranno essere riammessi nella graduatoria definitiva solo previa regolarizzazione dell'iscrizione e presentazione di una istanza di revisione secondo le regole indicate a seguire. Ai fini di tale graduatoria si considerano regolarmente iscritti gli studenti che hanno completato l'iscrizione all'Anno Accademico.

Ai fini della graduatoria definitiva, i richiedenti dovranno risultare regolarmente iscritti all'a.a. 2016/17 alla data del 15 novembre 2016, dovranno aver versato alla SSML Gonzaga l'importo relativo a tasse e contributi accademici, previsto per il perfezionamento dell'immatricolazione o dell'iscrizione all'anno accademico 2016/17 e il pagamento dovrà essere stato registrato nella posizione finanziaria.

VOTO DI MATURITA'

I partecipanti al presente bando iscritti al primo anno dovranno aver conseguito un **voto di maturità pari ad almeno 70/100** (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla "Dichiarazione di valore in loco" prodotta alla Segreteria studenti all'atto dell'immatricolazione).

I SOGGETTI SOPRA INDIVIDUATI DOVRANNO ESSERE ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA:

- a un regolare anno del Corso di studi in Mediazione Linguistica per Traduttori;
- a un ulteriore anno oltre a quello previsto dall'ordinamento didattico, terminato il regolare Corso di studio;

ESCLUSIONE DALL'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

Non possono essere assegnatari dei benefici a concorso per l'a.a. 2016/2017 gli studenti che:

- sono in possesso di un titolo di studio italiano o straniero di livello pari o superiore al Corso di studio per il quale viene richiesto il beneficio per l'a.a. 2016/2017;
- sono beneficiari di altre forme di aiuto economico erogate (o che saranno erogate) per l'a.a. 2016/2017;

In tutti i casi in cui lo studente sia beneficiario di altre forme di aiuto economico per l'a.a. 2016/2017 può scegliere se trattenere i benefici per il diritto allo studio e rinunciare agli altri benefici o viceversa. In ogni caso, l'eventuale rinuncia ai benefici per il diritto allo studio non potrà essere comunicata successivamente all'erogazione del saldo della Borsa di studio. Nel caso in cui lo studente rinunci ai benefici per il diritto allo studio dovrà restituire tutto quanto fino a quel momento percepito.

Sono cumulabili con l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio le borse e i contributi per la mobilità internazionale. La Borsa di studio è inoltre compatibile con contributi erogati da altre istituzioni italiane o straniere, volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e non rivolti ad un percorso di studio curricolare finalizzato al conseguimento del titolo accademico.

ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE

Dalle graduatorie sono automaticamente esclusi gli studenti che:

- presentano la domanda oltre la scadenza dei termini e/o la presentano incompleta;
- non presentano la documentazione obbligatoria richiesta dal bando oppure presentano dei documenti falsi e/o irregolari;
- non perfezionano l'iscrizione al Corso di studi in Mediazione Linguistica per Traduttori per l'a.a. 2016/2017 entro i termini previsti dal presente bando;
- non sono in possesso di una dichiarazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- all'atto della presentazione della domanda hanno pendenze economiche nei confronti della Fondazione UniverMantova.

N.B: Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei CFU necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai CFU previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti dovranno essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2016/17 alla data del 3 ottobre 2016 ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente:

- i requisiti di merito
- i requisiti di reddito
- la regolarità accademica

N.B: Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.

REQUISITI DI MERITO

Ai fini del possesso del requisito di merito viene considerato esclusivamente il superamento degli esami inseriti nel piano di studi, conclusi con il conseguimento dei CFU e della votazione definitiva; nel caso di insegnamenti integrati (C.I.) composti da più moduli non si potrà tenere conto delle prove in cui gli stessi sono articolati e della eventuale votazione finale del C.I. non registrata ufficialmente nella carriera dello studente.

Per gli studenti impegnati a tempo parziale i requisiti di merito richiesti saranno pari alla metà di quanto successivamente indicato.

a. Studenti iscritti per la prima volta, nell'a.a. 2016/2017, al primo anno del Corso di studi devono:

- avere conseguito un voto di maturità pari ad almeno 70/100 (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla "Dichiarazione di valore in loco" prodotta alla Segreteria Studenti all'atto dell'immatricolazione);
- risultare regolarmente iscritti;
- superare con esito positivo la verifica per l'accesso al Corso di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) entro il 3 marzo 2017;
- per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 CFU **entro il 10 agosto 2017**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.
- per mantenere la condizione di beneficiario parziale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 CFU successivamente al 10 agosto 2017 ed **entro il 30 novembre 2017**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.
- conseguire 35 CFU (anche con l'utilizzo del bonus), entro il 10 agosto 2017. Il conseguimento del predetto requisito al 30 settembre 2017 darà diritto al 50% dell'importo della Borsa di studio, per i beneficiari, e all'esenzione dalla tassa di iscrizione ed al 50% dei contributi universitari.

N.B: Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti (17,5 crediti per gli studenti part-time) entro il 30 novembre 2017 decadono dal beneficio di Borsa di Studio. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti, anche con accordi di rateizzazione.

b. Studenti iscritti per la prima volta, nell'a.a. 2016/2017, agli anni successivi al primo devono:

- aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2016, il numero di CFU specificato nelle seguenti tabelle:

TABELLA MERITO STUDENTI TEMPO PIENO

ANNO DI CORSO	2° ANNO	3° ANNO	1° anno fuori corso (settimo ed ultimo semestre)
CFU per anno	35	88	148

Importante: Il numero dei CFU necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di studio è calcolato in riferimento ai CFU previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione **assoluta** per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione anche presso altro corso di laurea.

TABELLA MERITO STUDENTI PART TIME

ANNO DI CORSO	1° ANNO 2° SEM (1.2)	2° ANNO 1° SEM (2.1)	2° ANNO 2° SEM (2.2)	3° ANNO 1° SEM (3.1)	3° ANNO 2° SEM (3.2)	1° anno fuori corso ultimo semestre
CFU per anno	17,5	35	60	88	115	140

L'Università, potrà avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di **tirocinio**, svolte in base all'organizzazione didattica accademica, successivamente alla data del 10 agosto 2016, purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 30 novembre 2017.

N.B: • Per gli **studenti in situazione di disabilità**, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati (sulla base della tipologia di disabilità) che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% rispetto a quelli sopra indicati, sulla base della tipologia di disagio. I requisiti di merito saranno stabiliti dal CTS della SSML Gonzaga. In ogni caso, nei confronti di tale categoria di studenti, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca dei benefici ed i limiti minimi di merito cui è condizionato il pagamento della seconda rata.

BONUS DI CREDITI

Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi di laurea di primo livello dispongono di un *bonus* da utilizzare, nell'arco del primo triennio (sei anni per studenti part time) del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di CFU richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del *bonus* è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il *bonus* ammonta a complessivi:

- **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o per l'ultimo semestre;

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere usata in quelli successivi.

MATURAZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BONUS

Il bonus matura esclusivamente durante il corso di laurea (fino al terzo anno). Il bonus può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:

- i crediti di bonus vanno aggiunti ai CFU - effettivamente conseguiti dallo studente - esclusivamente per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto dal bando;
- Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile;
- la quota residua del bonus non utilizzata (se lo studente fa ricorso solo ad una parte del bonus) potrà essere usata negli anni accademici successivi;
- per gli studenti iscritti al primo anno il bonus non può essere utilizzato per il mantenimento della prima rata e per il saldo della Borsa di studio;
- gli studenti provenienti da altri Atenei italiani, devono dimostrare di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus maturato.

REQUISITI DI REDDITO E CONDIZIONE ECONOMICA

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni Universitarie (ISEEU) e all'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) sono calcolate in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5

N.B: Per l'a.a. 2016/2017 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2014 e la situazione patrimoniale 2015.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Qualora lo studente ricada in una o più delle situazioni sotto elencate, l'indicatore di riferimento assume la denominazione di Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEEU) e lo studente deve necessariamente munirsi di tale attestato. Secondo la normativa che disciplina l'ISEEU (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i), si considerano le seguenti situazioni aggiuntive rispetto all' ISEE:

- il reddito e il patrimonio di fratelli e/o sorelle appartenenti al nucleo familiare dello studente richiedente, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%;
- il reddito dell'anno 2014 e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2015 saranno valutati sulla base del cambio medio del 2015;
- il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2015, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato;
- il nucleo familiare ai fini ISEE dello studente comprende persone appartenenti a stati di famiglia differenti.

L' ISEE e l' ISEEU sono elaborazioni di calcolo effettuate dai soggetti preposti (Comune, Inps, Caaf) sulla base dei dati autocertificati dal nucleo familiare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU, disponibile presso i soggetti di cui sopra e sul sito web dell'Inps).

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è pertanto civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

Gli **attestati ISEEU** possono essere richiesti presso il Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscali previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio.

Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEEU) e Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE)

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio **devono soddisfare entrambi i requisiti relativi ai redditi 2014 e alla situazione patrimoniale del 2015**, con riferimento al nucleo familiare, qui di seguito riportati:

- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEEU), non superiore a € **23.000**, riferito al reddito al 31/12/2014 più il 20% del patrimonio diviso la scala di equivalenza;
- un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non superiore a € **50.000**, dato dal patrimonio al 31/12/2015 diviso la scala di equivalenza.

N.B: L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura "*si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studente)*" (ISEEU).

La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di componenti disabili; presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se di età

inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore).

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è definito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. E' possibile fare riferimento all'Allegato B.

STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente non coniugato potrà dichiararsi indipendente dal nucleo d'origine e produrre attestato ISEE UNIVERSITA' in cui compare senza i genitori solamente se ricorrono **entrambi** i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a €. 6.500,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente, risultante da certificazione anagrafica, sarà integrato con quello della famiglia di origine.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE Università (ISSEU) cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE Università (ISSEU) cumulativo.

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE PER GLI STUDENTI CON REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per redditi e patrimoni prodotti o detenuti all'estero in Paesi non della zona Euro la valutazione avverrà sulla base del cambio medio del 2015.

Per gli studenti albanesi la dichiarazione, anche negativa, dovrà riguardare sia i redditi da lavoro dipendente/pensione (Istituto nazionale della previdenza sociale) che da lavoro autonomo (Ministero delle Finanze). Per tali soggetti è sufficiente il timbro Apostilla posto dalle Autorità albanesi sulla traduzione.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti "Paesi in via di Sviluppo" di cui al Decreto Ministeriale del 16 settembre 2015 n. 689:

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Democratic Republic, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor- Leste, Togo, Tuvalu,

Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe; la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà impegnarsi a restituire la Borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Tutti gli studenti con reddito prodotto all'estero, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari e il rilascio della certificazione **ISEEU parificato**, dovranno presentare la seguente documentazione tradotta dalle Autorità consolari italiane nel Paese di origine come precedentemente indicato ed avere data successiva al 1.1.2016:

- attestazione composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2015 di ciascun componente la famiglia;
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2015 ad uso abitazione con l'indicazione dei metri quadrati (valutati 500,00 € al mq.);
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2015 (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);

ed eventuale attestazione ISEE per redditi e patrimoni posseduti e prodotti in Italia.

STUDENTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI

Entro le date di scadenza per presentare la domanda, gli studenti apolidi o rifugiati politici, oltre a munirsi come gli altri richiedenti di un attestato ISEE, devono allegare alla domanda l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.

4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della Borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'ISEE, sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito:

FASCIA	VALORE ISEE/ISEEU parificato	
1° fascia	da € 0,00	a € 14.420,31
2° fascia	da € 14.420,32	a € 17.709,34
3° fascia	da € 17.709,35	a € 23.000,00

Provenienza geografica:

- Studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano all'abitazione alla sede del corso;
- Studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;

- Studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il **18 novembre 2016**. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

N.B: I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/> e i siti delle Aziende di trasporto locale.

Gli studenti stranieri aventi il nucleo familiare residente all'estero sono considerati fuori sede anche se, in Italia, stabiliscono la loro residenza NON nella città sede del corso universitario o nei comuni contermini. E' tuttavia confermato per gli stessi l'obbligo di presentare la documentazione relativa all'alloggio a titolo oneroso presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In assenza di tali documenti saranno considerati PENDOLARI.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto (con l'indicazione del predetto periodo di 10 mesi) per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario o nei comuni contermini. Il contratto di affitto o la certificazione.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

Studenti in sede

FASCIA	IMPORTO BASE	IMPORTO TOTALE
1° fascia	€ 1.954,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.646,00
2° fascia	€ 1.503,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.195,00
3° fascia	€ 1.188,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.880,00

Studenti pendolari

FASCIA	IMPORTO BASE	IMPORTO TOTALE
1° fascia	€ 2.155,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.847,00
2° fascia	€ 1.702,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.394,00
3° fascia	€ 1.384,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.076,00

Studenti fuori sede

FASCIA	IMPORTO BASE	IMPORTO TOTALE
1° fascia	€ 4.447,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00
2° fascia	€ 3.876,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00
3° fascia	€ 3.328,00	+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00

N.B: Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare (Fuori Corso), con riferimento all'anno di immatricolazione e per gli studenti iscritti a tempo parziale.

5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

STUDENTI DISABILI

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale in denaro della Borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati in Sede, di € 3.908,00 per studenti considerati Pendolari e € 7.157,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale Borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:

Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente corretto del nucleo familiare **ISEE** rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$[1 - (\text{ISEE studente}/23.000)] \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

Ad ogni studente iscritto agli anni successivi al primo è attribuito un punteggio cumulativo attribuito al merito scolastico derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei CFU conseguiti entro il 10 agosto 2016 e dal punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei CFU acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti entro il 10 agosto 2016 e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}^*) \times [600 / (\text{Crediti massimi}^{**} - \text{Crediti minimi}^*)]$$

(*) Crediti minimi previsti dal presente bando

(**) Crediti massimi previsti per il proprio anno di corso

400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati entro il 10 agosto 2016 e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$\text{(Votazione media studente -18) X [400/(30 -18)]}$$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus, e quindi lo studente con il maggior punteggio relativo alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente l'età anagrafica minore.

N.B: Gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse bandite.

7. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il **18 novembre 2016** nella bacheca Studenti e sulla piattaforma web UNIMN.

Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentati alla Fondazione UniverMantova entro il 28 novembre 2016. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata di tutti i documenti indispensabili a prova delle affermazioni contenute nella stessa.

Il ricorrente avrà conoscenza dell'esito del ricorso solo con la pubblicazione delle graduatorie definitive. Una volta concluso l'esame dei ricorsi da parte della Fondazione UniverMantova, lo studente potrà prendere visione della sua posizione nella graduatoria definitiva pubblicata nei modi sopra citati.

I ricorsi verso la graduatoria definitiva devono essere presentati agli organismi competenti nei termini e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per presentare la domanda di partecipazione al Concorso **occorre essere immatricolati/iscritti** al Corso di studi in Mediazione Linguistica per Traduttori per l'A.A. 2016/2017. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro e non oltre le **ore 17.00 del giorno lunedì 31 ottobre 2016**.

Pena l'esclusione dal beneficio è necessario inviare:

- A.** domanda compilata, debitamente firmata dallo studente (o dal genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenni al momento della presentazione della domanda) ed inviata secondo le modalità riportate nel Bando;
- B.** copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità (e del genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenni al momento della presentazione della domanda);
- C.** documenti richiesti per la domanda di Borsa di Studio a.a. 2016/17 – Allegato A.

La documentazione necessaria dovrà essere inviata esclusivamente come segue:

- **tramite raccomandata A.R. o corriere - farà fede la data del timbro postale - a:**

Fondazione UniverMantova
Domanda DSU SSML Gonzaga 2016/2017
Via Scarsellini, 2
46100 Mantova

- **OPPURE consegnata a mano**, tassativamente in busta chiusa (farà fede la data apposta sulla ricevuta di consegna che sarà rilasciata), a:
Fondazione UniverMantova – Ufficio Amministrazione
Domanda DSU SSML Gonzaga 2016/2017
Via Scarsellini, 2
46100 Mantova

N.B: Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Amministrativo, **entro 15 giorni dall'evento e in forma scritta**, qualsiasi circostanza riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposita Modulo disponibile sul sito internet www.ciels.it alla sezione "Servizi e Avvisi Importanti" e inviandola seguendo le modalità precedentemente descritte.

E' facoltà dell'Ufficio richiedere, ad integrazione della domanda, idonea documentazione aggiuntiva e/o probatoria ((contratto d'affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio precedente, ecc). La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comporteranno l'esclusione dello studente dal presente Concorso.

Può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (contratto d'affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio precedente, ecc). L'invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite consegna a mano o a mezzo posta Raccomandata A/R.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente Concorso.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Il pagamento della Borsa di Studio agli studenti risultati idonei beneficiari avverrà in due rate ammontanti ciascuna alla metà dell'importo della Borsa e sarà effettuato esclusivamente:

- tramite bonifico bancario, ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011 art. 12 comma 2)
- su conto corrente italiano;
- intestato o cointestato allo studente beneficiario.

Le borse di studio verranno assegnati sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse o i contributi residui saranno assegnati a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, secondo il requisito di merito,

sino al completamento del numero di borse di studio e di contributi stabilito dal bando stesso.

Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

La prima rata della Borsa di studio (pari al 50% dell'importo monetario complessivo) sarà liquidata ai vincitori del concorso entro il 31 dicembre 2016 salvo disposizioni diverse della Regione o dell'ente preposto.

La seconda rata della Borsa è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo

La prima rata della Borsa di studio, pari a metà dell'importo del beneficio, sarà liquidata ai vincitori del concorso entro il 31 dicembre 2016 mentre il saldo verrà liquidato entro il 30 giugno 2017 (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi e salvo diverse disposizioni della Segreteria Didattica).

Per gli iscritti al 1° anno fuori corso, l'intero importo del beneficio sarà liquidato entro il 31 dicembre 2016.

N.B: Entro le date sopra indicate la Fondazione UniverMantova emetterà l'ordine di pagamento. L'effettivo accredito della somma sul conto corrente dello studente avverrà successivamente in ragione dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure di pagamento.

10. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda di Borsa presentata, verrà, su richiesta scritta dell'interessato, trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dalla Fondazione UniverMantova, con obbligo di restituzione delle eventuali rate rimosse.

Lo studente che si sia trasferito da altra Università alla SSML Gonzaga dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2016, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

11. DECADENZA DAL MANTENIMENTO DEI BENEFICI

Il diritto al mantenimento dei benefici decade qualora lo studente:

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta per infrazioni compiute nei confronti della SSML Gonzaga;
- risulti aver presentato una dichiarazione non veritiera o un documento irregolare a seguito di accertamenti d'ufficio.

In caso di decadenza dal diritto, lo studente dovrà restituire tutto quanto fino a quel momento percepito, ivi compreso il valore monetario dei servizi eventualmente fruiti (per es. il servizio di ristorazione e il servizio abitativo), anche con accordi di rateizzazione.

12. CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

La Fondazione UniverMantova verificherà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente anche successivamente all'assegnazione dei benefici oggetto del presente bando, avvalendosi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012, dall' art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e dalla relativa

circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

A tal fine la Fondazione UniverMantova provvederà ad effettuare i suddetti controlli su un campione minimo degli idonei ai benefici del Diritto allo Studio e su tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino reddito nullo.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno revocati i benefici assegnati e saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012 cit.

È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto costituisca reato.

N.B: Qualora venga verificata, dai successivi accertamenti svolti sulle autocertificazioni, la mancanza dei requisiti di reddito che hanno portato all'inserimento dell'istante nella graduatoria degli idonei, anche quando la responsabilità dell'errata certificazione dei dati sia afferibile ai CAF, lo studente dovrà provvedere alla restituzione dei ratei eventualmente percepiti, fatte salve le previsioni di legge qualora si ravvisino gli estremi di reato.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati dovranno rivolgersi unicamente all'Ufficio Amministrativo della Fondazione UniverMantova di via Scarsellini, 2 – Mantova, tel. 0376/286201, Email amministrazione@unimn.it.

DOCUMENTAZIONE

La Fondazione UniverMantova ha la facoltà – ma non l'obbligo - di segnalare allo studente richiedente eventuali incongruenze tra le dichiarazioni rese ai fini ISEE e quanto documentato. Pertanto, si raccomanda verificare attentamente la correttezza di quanto dichiarato ai fini ISEE in quanto la responsabilità di eventuali incongruenze e le relative conseguenze, ricadono esclusivamente sullo studente richiedente.

C.1 DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI:

- Domanda di partecipazione al concorso ricevuta via e-mail stampata e debitamente firmata dallo studente (o dal genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenni al momento della presentazione della domanda);
- Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità (e del genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenni al momento della presentazione della domanda);
- Documentazione economica per redditi e patrimoni in Italia**, se esistenti – Leggere paragrafo C.3
- Documentazione economica per redditi e patrimoni all'estero**, se esistenti – Leggere paragrafo C.4

C.2 DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI:

- Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità;
- Solo per studenti che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, di un Corso di Laurea magistrale e abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale presso un altro Ateneo in Italia e chiedono di utilizzare i bonus: autocertificazione come da modulo scaricabile all'indirizzo www.unibocconi.it/isudesk.
- Solo per gli studenti che hanno richiesto in ISUdesk di essere considerati indipendenti è necessario consegnare la seguente documentazione supplementare:
 - CUD relativo agli anni 2014 e 2015;
 - eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2014 e 2015;
 - certificato storico di residenza relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda e contratto di affitto o di comodato o copia del rogito (se proprietari), relativo all'alloggio per tale periodo.
- Solo per gli studenti che intendono richiedere lo status di fuori sede – Leggere paragrafo C.5

C.3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN ITALIA

La documentazione economica da produrre per redditi e patrimoni in Italia, in aggiunta a quella prevista dal Bando di Concorso, è:

DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI CON PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN ITALIA (oltre ad eventuali redditi/patrimoni in paesi diversi dall'Italia che devono comunque essere indicati nell'ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario):

- Attestazione I.S.E.E.** che riporti la dicitura "*si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario*" in favore dello studente richiedente (con indicazione del suo Codice Fiscale) rilasciata nel 2016 in base alla normativa vigente;
- Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica)** versione estesa firmata dal dichiarante in ogni sua parte (Il Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le responsabilità penali e civili della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti, ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che dichiara di aver compilato i relativi moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti);

Attenzione! Lo studente in possesso di Attestazione I.S.E.E. rilasciata prima di gennaio 2016, non potrà utilizzare tale documento, non conforme ai fini del presente Bando, ma dovrà dotarsi di Attestazione ISEE che riporti la dicitura "*si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario*" in favore dello studente richiedente (con indicazione del suo Codice Fiscale), rilasciata nel 2016 in base alla normativa vigente.

ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI CON PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN ITALIA:

- Se il patrimonio familiare comprende aziende o partecipazioni in società quotate o non quotate in borsa è necessaria documentazione attestante il patrimonio netto dell'azienda al 31/12/2015:

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del Bilancio (contabilità ordinaria):

 - Visura camerale ordinaria;
 - Bilancio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
 - Prospetto patrimonio netto (clicca **qui** o usa quello compilato in fase di richiesta dell'Attestazione ISEE).

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del Bilancio (contabilità semplificata):

 - Documento attestante la somma delle rimanenze finali;
 - Registro dei beni ammortizzabili;
 - Documentazione attestante altri cespiti o beni patrimoniali (conti correnti aziendali, partecipazioni ecc.);
 - Prospetto patrimonio netto (clicca **qui** o usa quello compilato in fase di richiesta dell'Attestazione ISEE).

- In caso di genitori legalmente divorziati/separati:** copia integrale dell'atto di divorzio/separazione omologato dal Tribunale, completo anche della sezione relativa agli accordi economici;

C.4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE IN PAESI DIVERSI DALL'ITALIA

In mancanza di disposizioni a livello nazionale in merito alla valutazione della condizione economica dei nuclei familiari di studenti stranieri e italiani residenti in Paesi diversi dall'Italia, ad essi saranno applicate le modalità di valutazione della condizione economica precedentemente in uso, ma con riferimento ai dati relativi all'anno fiscale 2015.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la situazione economica e patrimoniale di studenti stranieri deve essere certificata con apposita documentazione come segue:

1. deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
2. in seguito deve essere tradotta in lingua italiana da un traduttore ufficiale;
3. infine, deve essere legalizzata secondo una delle seguenti opzioni:
 - I) dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio; oppure dalle autorità diplomatiche del paese in cui il documento è stato prodotto, presenti in Italia;
 - II) Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Per maggiori informazioni: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=160
 - III) Sono esenti da legalizzazione esclusivamente gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
 - IV) E' soppressa fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione. Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Le stesse norme si applicano a studenti di qualsiasi nazionalità il cui nucleo familiare abbia patrimoni o redditi prodotti in paesi diversi dall'Italia. I patrimoni e i redditi prodotti al di fuori dell'area dell'Euro vengono valutati sulla base del cambio medio del 2015.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi a basso sviluppo umano indicati nel Decreto Ministeriale del 1 agosto 2014 n. 594, e di seguito specificati, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà corredare la certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

I Paesi considerati a "basso sviluppo umano" sono: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea, Kyrgyz Republic, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Lo studente che presenti patrimoni e/o redditi prodotti in paese diverso dall'Italia, è comunque obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia da qualsiasi membro del proprio nucleo familiare in base al DPCM 5 dicembre 2013 n 159 e, di conseguenza, è tenuto a presentare certificazione ISEE che riporti la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario" in favore dello studente richiedente (con indicazione del suo Codice Fiscale), attestante tali redditi.

Tutti gli studenti il cui nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2015 o abbia prodotto redditi nel 2015 in Paesi diversi dall'Italia, devono presentare la seguente documentazione – anche se parzialmente già consegnata in anni precedenti e/o ad altri uffici dell'Università - per la valutazione delle condizioni reddituali/patrimoniali familiari.

I documenti richiesti a tutti i candidati con patrimoni detenuti e redditi prodotti in paesi diversi dall'Italia sono:

- Documento attestante la composizione del nucleo familiare. (il documento deve riportare i nomi di tutti i membri del nucleo familiare – in base a quanto previsto dal presente Bando di Concorso – data di nascita, indirizzo di residenza e possibilmente l'attività di ogni membro);
- Saldo al **31/12/2015 ed estratto conto relativo al 2015** di ogni deposito, c/c bancario e postale, carta prepagate ecc. di **OGNI** membro del nucleo familiare, compreso il richiedente (**in Italia e all'estero**);

ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI CON PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE IN PAESI DIVERSI DALL'ITALIA:

- Solo in caso di decesso dell/i genitore/i: certificato/i di decesso;
- Solo in caso di divorzio/separazione dei genitori;
- Copia integrale dell'atto di divorzio/separazione omologato dal Tribunale e completo (anche della sezione relativa agli

- accordi economici e agli importi relativi agli assegni di mantenimento per figli ed ex coniuge);
- Certificazione/autocertificazione dello stato civile del genitore del quale lo studente è a carico alla data della presentazione della domanda;
 - Solo in caso di genitore/i decaduto/i dalla potestà sullo studente con affidamento a terzi, oppure in caso di emissione di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare: idonea documentazione rilasciata dal Tribunale.
 - Solo se prodotta, copia della dichiarazione dei redditi riferita all'anno solare **2015** di ogni componente il nucleo familiare (il documento rilasciato dalle Autorità competenti, deve attestare il reddito LORDO per l'anno solare 2015, gennaio/dicembre). Se non si è tenuti a produrre la dichiarazione dei redditi è necessario fornire un documento attestante la responsabilità fiscale "tax liability";.
 - Solo per membri del nucleo familiare, lavoratori dipendenti: certificato prodotto dall'azienda/ente relativo al reddito lordo annuale riferito all'anno solare **2015** di ciascun componente il nucleo familiare (il documento rilasciato dal datore di lavoro, deve attestare il reddito LORDO per l'anno solare 2015, gennaio/dicembre e deve essere prodotto in aggiunta alla copia della dichiarazione dei redditi).
 - Solo in caso di disoccupazione di uno o più componenti il nucleo familiare: attestato di disoccupazione relativo al **2015**;
 - Solo per membri del nucleo familiare con reddito derivante da pensione/i: documento attestante pensione/i annuale/i per il **2015**;
 - Solo se il patrimonio familiare comprende aziende o partecipazioni in società quotate o non quotate in borsa è necessaria documentazione attestante il patrimonio netto dell'azienda al 31/12/2015:
Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del Bilancio (contabilità ordinaria):
 - Bilancio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
 - Prospetto patrimonio netto.
Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del Bilancio (contabilità semplificata):
 - Documento attestante la somma delle rimanenze finali;
 - Registro dei beni ammortizzabili;
 - Documentazione attestante altri cespiti o beni patrimoniali (conti correnti aziendali, partecipazioni ecc.);
 - Prospetto patrimonio netto.
 - Solo in caso di membri del nucleo familiare in possesso di qualsiasi tipo di immobile/fabbricato al **31/12/2015**: copia dell'atto di acquisto con l'indicazione dei metri quadri dell'immobile/fabbricato; Solo in caso di membri del nucleo familiare che abbiano contratto un mutuo ai fini dell'acquisto di immobili/fabbricati al punto precedente: documento attestante l'importo del mutuo residuo al **31/12/2015**. (Inoltre, dal documento si deve evincere che il mutuo è ancora in essere al 31/12/2015 e che è stato contratto per l'acquisto dell'immobile. Il documento deve essere riconducibile all'immobile in questione). Solo in caso di residenza del nucleo familiare in immobile non di proprietà di membri dello stesso e locato: copia del contratto di locazione con indicazione del canone annuale 2015;
 - Solo in caso di residenza del nucleo familiare in immobile non di proprietà di membri del nucleo familiare e a titolo gratuito: documento attestante la proprietà dell'immobile;
 - Solo in caso di patrimonio mobiliare detenuto al **31/12/2015**: documentazione attestante il valore al 31/12/2015, di titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa;
 - Solo in caso di redditi/patrimoni in Italia: attestazione I.S.E.E applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario rilasciata nel 2016, in base alla normativa vigente a partire dal 1 gennaio 2015.

C.5 COME DOCUMENTARE LO STATUS DI STUDENTE "FUORI SEDE"

La richiesta di status di "fuori sede":

- NON potrà essere presentata dagli studenti che rientrano nelle categorie "in sede" o "pendolare", nemmeno qualora si rechino all'estero per periodi di studio/lavoro certificati;
- potrà essere presentata dagli studenti potenzialmente "fuori sede", tuttavia, lo status sarà applicato solo in caso di presentazione di idonea documentazione entro i termini consentiti dal presente Bando di Concorso.

La documentazione idonea è la seguente:

1. IN CASO DI STUDENTE **DOMICILIATO C/O STRUTTURE PUBBLICHE/PRIVATE** (Residence, Collegi, BB...) **PER ALMENO 10 MESI DURANTE L'ANNO ACCADEMICO 2016/17** (periodo di riferimento da settembre 2016 ad agosto 2017): è richiesta una dichiarazione rilasciata su carta intestata della struttura ospitante che attesti il periodo di permanenza del richiedente, unitamente a copia di certificazione fiscalmente valida (fattura) relativa al pagamento del canone di affitto già pagato per l'alloggio a Milano.

2. IN CASO DI STUDENTE **DOMICILIATO C/O IMMOBILE DI PRIVATI, IN AFFITTO PER ALMENO 10 MESI DURANTE L'ANNO ACCADEMICO 2016/17** (periodo di riferimento da settembre 2016 ad agosto 2017): FOTOCOPIA DEL CONTRATTO D'AFFITTO intestato o cointestato allo studente o a un suo genitore. Il contratto deve essere regolarmente registrato e convalidato per l'anno in corso secondo le modalità previste e dovrà riportare il timbro dell'Agenzia delle Entrate. In assenza del timbro sul contratto sarà possibile allegare alla copia del contratto, copia di idonea documentazione prevista dall'Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione, di un subentro o di una proroga del contratto (a titolo esemplificativo il modello RLI, o F23 o F24 debitamente compilato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate). In caso di rinnovo di un contratto registrato in passato, sarà comunque necessario consegnare anche copia dell'avvenuta registrazione per l'annualità successiva.

Il contratto di affitto o la certificazione fiscale, anche se già presentati in passato, dovranno essere tassativamente prodotti entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, ore 12.00.

L'unica modalità di invio di questa documentazione è via e-mail.

E' necessario inviare una scansione di quanto previsto entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2016, ore 12.00 all'indirizzo: studentservices@unibocconi.it, con oggetto "numero di matricola – fuori sede". Sarà generata un'e-mail di risposta automatica, da conservare come ricevuta di invio della documentazione. La ricevuta non attesta che la documentazione sia conforme.

Lo studente è tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto, qualsiasi tipo di variazione in merito allo status di "fuori sede" autocertificato. In mancanza di una segnalazione e nel caso in cui l'Ufficio riscontri incongruenze rispetto a quanto autocertificato, si procederà alla modifica dell'importo dell'eventuale Borsa di Studio e alla segnalazione dello studente al CTS.

I controlli relativi alle posizioni degli studenti risultati idonei beneficiari o non beneficiari con status di "fuori sede" autocertificato, verranno effettuati entro aprile 2017 e in quel momento lo studente dovrà essere in grado di documentare tale status. Lo status degli interessati, verrà definitivamente consolidato come "fuori sede" o come "pendolare" entro il 31 maggio 2017 e non sarà successivamente rivedibile.

Il candidato che, in fase di compilazione della Domanda, sa che non sarà in grado di documentare lo status di "fuori sede" come indicato, potrà richiedere di essere considerato "pendolare" da subito.

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori (N.B.: a differenza della precedente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2014);
- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE;
- e) inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente:
 - da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
 - da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore non convivente con lo studente richiedente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore non convivente con lo studente richiedente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEEU' del beneficiario della prestazione richiesta.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatto salvo il caso di cui al punto successivo.

Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

1. Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti. Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:
 - con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore); oppure in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto); oppure
 - in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente.

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (art. 13 Legge n. 196/2003)

1. I dati forniti dallo studente verranno trattati con il fine di accertare la situazione economica del nucleo familiare, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge.
2. I dati forniti dallo studente potranno, inoltre, essere trattati con il fine di elaborare informazioni di carattere statistico.
3. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa.
4. Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'inammissibilità della domanda presentata dallo studente e l'immediata esclusione dal procedimento per l'assegnazione del beneficio. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire i dati non comporta alcuna conseguenza.
5. I dati non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a soggetti privati, salvo che ciò sia imposto da una norma di legge o di regolamento.
6. I dati possono essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.
7. Ai sensi degli artt. 20, 21, 68, 73, comma 2, 95 del D.lgs n. 196/2003, il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, quali, ad esempio, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica dello studente, nonché i dati idonei a rivelare il suo stato di salute.
8. Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato secondo le modalità volte a prevenire le violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato e, comunque, in modo non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo le finalità illustrate nella presente informativa.
9. I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione.
10. Il Titolare del trattamento è la Fondazione UniverMantova.
11. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo della Fondazione UniverMantova, via Scarsellini n. 2, Mantova.
12. I dati personali saranno trattati, oltre che dal Titolare e dal Responsabile, anche dai soggetti Incaricati del trattamento ovvero dai dipendenti della Fondazione UniverMantova appositamente designati dal Titolare/Responsabile. Agli Incaricati verranno impartite specifiche istruzioni affinché i dati siano trattati conformemente alla normativa in materia di tutela dei dati personali con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza.
13. In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni richieste dall'interessato avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi contro le graduatorie provvisorie inerenti i vari benefici a concorso. Con la presentazione della domanda per l'assegnazione del beneficio lo studente dichiara di avere preso visione e letto in ogni sua parte la sopraesposta informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità e con le modalità indicate nella suddetta informativa.